

DELIBERA N. 243 /13/CONS

SEGNALAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE UMBRIA NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la nota del 22 febbraio 2013 (prot. n. 10714) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Umbria ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria avviata d'ufficio sulla base di quanto emerso dal monitoraggio svolto nel corso della campagna elettorale. In particolare, il predetto Comitato ha rilevato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Perugia in data 13 febbraio 2013, tra le news, dell'annuncio relativo alla conferenza stampa, con relativo comunicato, tenuta dal Presidente della Provincia dal titolo "Giustizia – In Umbria più

efficiente con il personale della Provincia”; il Comitato ha altresì constatato la pubblicazione sul medesimo sito istituzionale di un filmato contenente la conferenza di bilancio di fine anno 2012 del Presidente della Provincia, pubblicato in data 2 gennaio 2013 e reso disponibile fino alla data del 19 febbraio seguente;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dalla quale risulta, in particolare, che il responsabile dell’Ufficio stampa della Provincia di Perugia, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal predetto Comitato ed inviata all’Autorità in data 6 marzo 2013 (prot. n. 12821), ha evidenziato quanto segue:

- il sito ufficiale dell’Ente viene gestito dall’Ufficio Stampa solo nella parte dedicata alle news, mentre la presenza di filmati ricade sotto la responsabilità del servizio comunicazione dell’Ente;
- per un errore materiale sono state pubblicate, tra le news, le foto che documentano la presenza degli amministratori alla Conferenza stampa, non consentita dalla legge; al riguardo, si è provveduto immediatamente alla sostituzione delle stesse e dei contenuti della conferenza stampa;

PRESA VISIONE del sito *web* della Provincia di Perugia dal quale risulta che:

- in data 13 febbraio 2013 sono state pubblicate le pagine relative alla conferenza stampa tenutasi presso il Palazzo della Provincia e il relativo comunicato stampa curato dall’Agenzia quotidiana di informazione dell’Ufficio Stampa della Provincia di Perugia dal titolo “Giustizia – In Umbria più efficiente con il personale della Provincia”;
- a far data dal 2 gennaio 2013 e fino al 19 febbraio seguente, all’interno degli spazi dedicati al Presidente della Provincia di Perugia, è stato riportato il filmato dal titolo “Provincia di Perugia, conferenza di bilancio di fine anno 2012”, relativo alla conferenza di bilancio - tenutasi presso la sede del palazzo della Provincia - della durata di circa tre minuti, durante la quale sono stati inquadrati vari assessori, mentre il Presidente della Provincia ha tracciato il bilancio dell’attività 2012 ed ha sottolineato i risultati conseguiti dall’amministrazione;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2012 e che, quest’ultima, nel dare conto dell’intervenuto avvio della campagna elettorale a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012 del decreto di convocazione dei comizi elettorale, ha ricordato, tra l'altro, che "...[p]er tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere ...all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni";

RILEVATO che le iniziative segnalate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto gli eventi segnalati sono stati pubblicizzati sul sito istituzionale della Provincia di Perugia e si sono svolti in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

RILEVATO che entrambe le attività di comunicazione effettuate dalla Provincia di Perugia appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito: infatti, pur prendendo atto delle ragioni rappresentate nella memoria, secondo le quali si è verificato un errore materiale, la pubblicazione delle foto degli amministratori all'interno delle news del sito istituzionale e la presenza in video del Presidente della Provincia e degli assessori nella conferenza di bilancio di fine anno 2012 non sono conformi all'impersonalità della comunicazione, né alla indispensabilità, in ragione dei toni elogiativi che ne caratterizzano i contenuti;

RILEVATO che, a seguito della contestazione dei fatti, e precisamente in data 19 febbraio 2013, è stato modificato il documento relativo alla conferenza stampa, anche

attraverso la rimozione delle foto degli assessori, ed è stato altresì rimosso il filmato concernente la conferenza di bilancio, entrambi oggetto dell'attività di accertamento svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

CONSIDERATO che le iniziative assunte dall'Amministrazione configurano un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 7, della delibera n. 666/12/CONS, limitatamente alla fattispecie relativa alla conferenza stampa in quanto la comunicazione, pubblicata in data 13 febbraio, è stata prontamente rimossa il successivo 19 febbraio non appena ricevuta la contestazione; diversamente, per quanto concerne il bilancio di mandato, la fattispecie, stante l'intervallo di tempo intercorso tra la violazione commessa e la rimozione del filmato – dal 2 gennaio al 19 febbraio – non integra gli estremi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 27, comma 7, della delibera n. 666/12/CONS;

RITENUTO, per l'effetto, che la rimozione dal sito web della Provincia di Perugia dei contenuti del documento relativo alla conferenza stampa abbia consentito di raggiungere la finalità ripristinatoria perseguita dalla normativa vigente, in quanto è stata realizzata tempestivamente, a pochi giorni dalla pubblicazione avvenuta il 13 febbraio precedente;

RITENUTO, invece, che la permanenza sul sito istituzionale della Provincia di Perugia dal 2 gennaio al 19 febbraio 2013 del filmato relativo al bilancio di mandato, oggetto dell'attività di accertamento, abbia consolidato e perpetuato la violazione del divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 della legge n. 28/2000, che configura un illecito colposo, a nulla rilevando la sua successiva rimozione. Infatti, la finalità ripristinatoria sottesa all'adeguamento spontaneo si realizza solo allorché tale ravvedimento si realizzi nei tempi brevi previsti dallo specifico procedimento disciplinato dalla legge in materia di par condicio, come si evince dal comma 7 dell'articolo 27 della delibera n. 666/12/CONS;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Umbria limitatamente alla fattispecie avente ad oggetto la conferenza stampa del 13 febbraio;

RITENUTA l'applicabilità all'iniziativa sopra descritta dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla Provincia di Perugia di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale avente ad oggetto il bilancio di mandato 2012, pubblicato in data 2 gennaio 2013. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Antonio Perrucci